



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

GENNAIO 2021



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2021, n. 101, Pres. P. Campanile, Rel. U.L.C.G.. Scotti.

COMUNITA' EUROPEA - Reg. CE n. 1685 del 2000 - Operazioni cofinanziate da fondi strutturali - Spese - Prova - Requisiti.

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in via pregiudiziale ex art. 267 del TFUE sui seguenti quesiti:

1) Se il Reg. del 28 luglio 2000 n. 1685 della Commissione europea recante disposizioni di applicazione del Reg. CE del Consiglio n. 1260 del 1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, e in particolare quanto previsto dal relativo allegato, norma n.1, p. 2, quanto alla "prova della spesa", par. 2.1, imponga che la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali debba necessariamente essere fornita con fatture quietanzate, anche nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie o vi possa essere deroga, diversa da quella espressamente prevista per il caso di impossibilità, che esige la presentazione di "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente";

2) Quale sia la corretta interpretazione della predetta espressione "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente";

3) Se, in particolare, le predette disposizioni del Reg. ostino ad una disciplina nazionale e regionale ed ai conseguenti provvedimenti amministrativi attuativi per il caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie, prevedano un sistema di controllo della spesa oggetto del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione costituito da:

a) una preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un prezziario regionale relativo alle opere pubbliche nonché per le voci non previste in tale strumento i vigenti prezzi di mercato periziati dal tecnico progettista,

b) una successiva rendicontazione, con la presentazione della contabilità dei lavori, composto dal libretto delle misure e dal registro della contabilità, regolarmente firmati in ogni pagina dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria e la verifica ed il riscontro di quanto eseguito, sulla base dei prezzi unitari di cui al punto a) da parte di una Commissione di collaudo nominata dalla competente Amministrazione regionale.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 5 gennaio 2021, n. 25, Pres. P. Campanile, Rel. L. Caradonna

4. APPALTO PUBBLICO. Riserve dell'impresa - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della l. reg. Puglia n. 13 del 2001 in relazione all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della l. reg. Puglia n. 13 del 2001 nella parte in cui dispone che *“Qualora a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'amministrazione per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell'Ente o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore ed il saldo verrà restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori”*, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta civile, ord. interlocutoria n. 1913 del 28.1.2021, Pres. F. Sorrentino, Rel. R. D'Angiolella

TRIBUTI - Definizione agevolata delle controversie - Art. 6 del d.l. n. 199 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018 - Ambito di applicazione - Atto impositivo - Nozione - Cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-*bis* del d.p.r. n. 600 del 1973 - Questione.

La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza, sulla quale

esistono orientamenti contrastanti: se nella nozione di “atti impositivi” contenuta nell’art. 6 del d.l. n. 199 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018 - rilevante ai fini della possibile definizione agevolata della relativa controversia - rientra la cartella di pagamento emessa a seguito del cd. controllo automatizzato, *ex* art. 36-*bis* d.p.r. n. 600 del 1973.

Sesta Terza Sezione Civile Ordinanza 13 gennaio 2021 n.362, Pres. E, Scoditti, Est. C. Graziosi

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata non passata in giudicato - Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Sospensione necessaria e facoltativa - Rapporti - Differenze.

La Sesta Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa al rapporto tra la sospensione necessaria e la sospensione facoltativa, ponendo in particolare il seguente quesito: qualora sia sopravvenuta nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato può la sospensione necessaria venir meno per dar luogo ad una sospensione facoltativa?

RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione tributaria, ord. interlocutoria n. 1182 del 21.01.2021, Pres. G. Bisogni, Rel. S. Leuzzi

TRIBUTI - Iva - Istanza di rimborso - Successiva dichiarazione di fallimento della società istante - Silenzio- rifiuto - Impugnazione - Sospensione liquidazione per carichi pendenti ai sensi dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 - Effetti sulla procedura concorsuale

La Sezione tributaria ha disposto la rimessione alla pubblica udienza della questione afferente ai rapporti tra la sospensione ai sensi dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 e la disciplina del fallimento - in particolare, i principi del c.d. “spossessamento” *ex* art. 42 l. fall. e il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 51 l. fall. - nonché sui confini specifici dell’eccezione di compensazione e sulle correlazioni con la verifica del passivo in sede fallimentare.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2021, n. 1364, Presidente A. Doronzo, Relatore C. Ponterio

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI - Meccanismo di cui all'art. 3, comma 9, lett. a), ultimo periodo, della l. n. 335 del 1995 - Opponibilità o meno alla curatela fallimentare.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a controversia avente ad oggetto la pretesa contributiva dell'Inps in sede fallimentare - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per valutare se il meccanismo per l'individuazione del termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lett. a), ult. periodo, della l. n. 335 del 1995, sia opponibile o meno alla curatela fallimentare.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2021, n. 1362, Presidente A. Doronzo, Relatore L. Esposito

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - Attività libero professionale di architetto - Produzione di reddito inferiore all'importo di € 5.000,00 - Rilevanza o meno ai fini dell'iscrizione - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione o meno nella data di pagamento del saldo sull'imposta dei redditi.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a controversia concernente il versamento dei contributi nell'ambito della gestione separata - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per valutare, da un lato, la rilevanza, o meno, ai fini dell'iscrizione alla predetta gestione, della produzione di un reddito imponibile, frutto dell'attività libero professionale di architetto, inferiore all'importo di € 5.000,00, e, dall'altro, se la decorrenza della prescrizione vada individuata o meno nella data di pagamento del saldo sull'imposta dei redditi, avuto riguardo anche all'eventuale termine di proroga stabilito per il pagamento dell'imposta.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2021, n. 1361, Presidente A. Doronzo, Relatore L. Esposito

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' - Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado - Evento non dichiarato in udienza - Appello proposto dal difensore - Ammissibilità o meno.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione alla questione dell'avvenuta cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado senza dichiarazione dell'evento in udienza - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta in ordine alla problematica dell'ammissibilità, o meno, dell'appello proposto dal difensore, avuto riguardo al principio di ultrattività del mandato alle liti.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2021, n. 1360, Presidente L. Esposito, Relatore A. De Felice

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'inadempimento del contribuente - Individuazione o meno nella data di mancato pagamento alla "seconda scadenza" - Presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del contribuente - Effetto interruttivo o meno della prescrizione.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a controversia concernente il versamento dei contributi nell'ambito della gestione separata - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta per valutare, da un lato, se la decorrenza della prescrizione dalla data dell'inadempimento del contribuente vada individuata o meno nella data di mancato pagamento alla "seconda scadenza", e, dall'altro, se la presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del contribuente medesimo abbia o meno effetto interruttivo della prescrizione.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 1629 del 26.01.2021, Pres. M. Mocci, Rel. M. E. La Torre

TRIBUTI - Istanza di rimborso - Termine decadenziale ex art. 38 del dPR n. 602 del 1973 - Credito di imposta derivante da rivalutazione immobile d'impresa - Successiva alienazione dell'immobile - *Dies a quo* - Individuazione

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* rilevante ai fini della proposizione dell'istanza di rimborso, ex art 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, di un credito di imposta derivante da una rivalutazione di un immobile d'impresa, rileva il momento di tale versamento o quello successivo di vendita dell'immobile in cui si realizzano i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 1626 del 26.01.2021, Pres. M. Mocci, Rel. M. Caprioli

TRIBUTI - Plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Limitazioni all'edificabilità di tipo soggettivo in capo al proprietario - Rilevanza - Esclusione - Strumento urbanistico.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, ai fini della configurabilità di una plusvalenza derivante da cessione di un terreno edificabile, sia rilevante, o meno, l'esistenza di limitazioni all'edificabilità di tipo soggettivo in capo al contribuente o se rileva esclusivamente che essa sia prevista dallo strumento urbanistico.